

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimenti penali contro Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

(Cause riunite C-627/13 e C-2/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Precursori di droghe — Controllo del commercio tra gli Stati membri — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Controllo del commercio tra l'Unione europea e i paesi terzi — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Commercio di medicinali contenenti l'efedrina o la pseudoefedrina — Nozione di «sostanza classificata» — Composizione — Esclusione dei medicinali in quanto tali o solo di quelli contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente estratte — Direttiva 2001/83/CE — Nozione di «medicinale»)

(2015/C 107/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nei procedimenti penali

Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

Dispositivo

Gli articoli 2, lettera a), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante le norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, devono essere interpretati nel senso che un medicinale, come definito all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, non può, in quanto tale, essere qualificato come «sostanza classificata», anche supponendo che esso contenga una sostanza prevista nell'allegato I al regolamento n. 273/2004 nonché nell'allegato al regolamento n. 111/2005 e che può essere facilmente utilizzata o estratta con mezzi di facile applicazione o economici.

⁽¹⁾ GU C 39 dell'8.2.2014.
GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l'emploi/Marie-Rose Melchior

(Causa C-647/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione in uno Stato membro — Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un'istituzione dell'Unione europea stabilita in tale Stato membro — Equiparazione dei giorni di disoccupazione indennizzati in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee a giorni di lavoro — Principio di leale cooperazione)

(2015/C 107/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Office national de l'emploi

Convenuta: Marie-Rose Melchior

Dispositivo

L'articolo 10 CE, in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce delle speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un'istituzione dell'Unione europea stabilita in tale Stato membro e non sono equiparati ai giorni di lavoro i giorni di disoccupazione per i quali è stata versata un'indennità di disoccupazione in applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa del suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione.

⁽¹⁾ GU C 61 dell'1.3.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-655/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Nozione di «lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale» — Rifiuto dello Stato membro di residenza e dello Stato membro competente di concedere prestazioni di disoccupazione)

(2015/C 107/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. J. Mertens

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositivo

L'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione.

⁽¹⁾ GU C 78 del 15.3.2014.